



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

**COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

Procedimento nr.

06/2013 R.G. Procura Federale Fibus

06/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

nel procedimento disciplinare contro

- sig. Massimiliano Vassura, tessera Fibus n. FB20A728, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tesserato presso il CSB DOLCE AMARO;
- sig. Andrea Lugli, tessera Fibus n. FB08A171, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tesserato presso il CSB TEX Master;

*per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 2 e 9 comma 5 poiché, in concorso tra loro, commettevano illecito sportivo accordandosi affinché il Vassura, dietro versamento di una somma di denaro da parte del Lugli, di importo pari ad almeno € 500, perdesse l'incontro contro Draghetti Leonardo svoltosi presso il CSB Tex Master di Novellara (RE), via Provinciale Nord n. 112, gara nazionale di selezione quarta prova nazionale per accedere alla categoria master, disciplina sportiva bocce, tenutasi nelle giornate 13 e 14 aprile 2013.*

**Svolgimento del procedimento**

Il procedimento trae origine dalla denuncia presentata dal tesserato Claudio Leonardi, tessera FB01A460 in data 19 aprile 2013, il cui contenuto veniva confermato ed integrato in data 9 maggio 2013, data in cui lo stesso veniva sentito a sommarie informazioni dalla Procura Federale Fibus.

In sostanza Leonardi denunciava di essere stato vittima di un illecito sportivo consistito nella alterazione del risultato in suo danno dell'incontro tra Vassura Massimiliano e Draghetti Leonardo svoltosi presso il CSB Tex Master di Novellare (RE), via Provinciale Nord n. 112.

In proposito il Leonardi dichiarava di aver ricevuto dal numero [REDACTED] a lui sconosciuto, un sms sul proprio telefono cellulare con il seguente testo: "Scusa Claudio mi dispiace x come è andata ma mi ha dato tutto il montepremi di 505 e 100 braglia ma sapevo di poter vincere. Scusa Vas". Dichiarava, inoltre, di aver chiamato il suddetto numero, al qual rispondeva l'incolpato Vassura Massimiliano che gli confermava l'illecito.

La posizione del tesserato Alain Braglia, vagliata dalla Procura Federale, veniva ritenuta estranea alla presunta *combine* sportiva.

In seguito ad ulteriori indagini, veniva invece esaminata la figura del tesserato Andrea Lugli, in quanto il tesserato Gianni Maragno, in data 22 maggio 2013, aveva dichiarato di aver ricevuto, presso il bar Mandriole in provincia di Ravenna, direttamente dal Vassura la confessione di aver venduta la partita contro il Draghetti in cambio di tutto il montepremi (€ 500) e che la persona che gli aveva consegnato il denaro era, appunto, Andrea Lugli. Aggiungeva Maragno che il Vassura asseriva che avrebbe potuto vincere la partita ma aveva preferito accettare la ricompensa in denaro e perdere l'incontro.

**Deve essere sottolineato come il Vassura, che è stato sentito la Procuratore Federale in data 10 luglio 2013, abbia confermato la paternità del messaggio inviato al Leonardi e la successiva conversazione con lo stesso, nonché le dichiarazioni riferite dal Maragno.**

Alla odierna udienza sono presenti entrambi gli incolpati.

Vengono sentiti il teste Leonardi, per l'accusa, ed il teste Pamfuli Laura per la difesa.

Al termine dell'istruttoria il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 5 per entrambi gli incolpati.

I deferiti chiedono di essere assolti in quanto il fatto non sussiste.

#### Motivazione

L'incolpato Vassura si difende affermando di aver agito al solo scopo di prendersi gioco del Leonardi, il quale a suo dire, prima ancora dell'inizio della partita con Draghetti lo avrebbe accusato di essere un venduto.

Vassura attribuisce la convinzione di Leonardi allo scambio di battute avvenuto tra lui e Lugli prima dell'incontro con quest'ultimo che avrebbe chiesto a Vassura: "gli darai poi la partita?" alla quale rispondeva con "tutto ha un prezzo".

**Per quanto la tesi difensiva del Vassura non appaia particolarmente convincente, ritiene la Commissione che gli elementi raccolti al termine dell'istruttoria non assurgono a prova sufficiente per ritenere integrato la grave violazione dell'illecito sportivo.**

Non vi è traccia, né testimoni che possano documentare il passaggio di denaro; la somma che si presume essere stata versata non è certa, così come non è certo se tale denaro sia stato offerto da Braglia o da Lugli; in ogni caso non vi è una motivazione convincente circa il motivo che avrebbe spinto il Lugli (o il Braglia) a versare tale somma, considerando che l'intero ammontare della gara era di € 500, che nessuno dei due aveva interessi diretti nel torneo e che non è stato palesato alcun accordo con il Draghetti che, in realtà, sarebbe stato l'unico ad avvantaggiarsi nella manifestazione sportiva.

**Alla luce di tali considerazioni, gli elementi a carico del tesserato Lugli devono considerarsi non sufficienti per giungere alla applicazione della sanzione disciplinare prevista per l'illecito ex art. 9, comma 5 Regolamento di Giustizia.** Unico elemento indiziante nei suoi confronti è costituito da quanto riportato al Maragno da Vassura. E', dunque, un elemento di scarsa portata probatoria, ben potendo essere che il Vassura abbia riferito fatti non veritieri, senza tralasciare che lo stesso aveva in un primo momento indicato il Braglia come colui che gli aveva corrisposto la somma di denaro in cambio della sconfitta.

**Per ciò che attiene, invece, al Vassura non può non evidenziarsi un gravissimo comportamento sanzionabile ex art. 1 Regolamento di Giustizia.**

Egli ha ingenerato la convinzione di aver perso volutamente l'incontro causando la legittima reazione di rabbia e sdegno del Leonardi. Ha messo in moto le indagini della Procura Federale che, se pur non sufficienti a dare prova dell'illecito, hanno consentito di dimostrare come lo stesso abbia comunicato a più persone di aver perso l'incontro in cambio di denaro.

Il gravissimo danno di immagine cagionato alla Federazione è palese, così come evidente è la scorrettezza del comportamento, reiterato in più occasioni e davanti a più persone, del Vassura, in spregio ai fondamentali doveri di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 per tutti i tesserati Fibus.

Non v'è dubbio infine sul fatto quand'anche Vassura si fosse sentito offeso dalla (presunta) accusa di Leonardi, tale dato non può nemmeno lontanamente avere un qualche effetto scriminante delle violazioni poste in essere dal tesserato.

In conseguenza di quanto sopra non può essere accolta la richiesta del P.F. tesa all'invalidazione del risultato dell'incontro tra Vassura e Draghetti.

Posto che l'art. 14 del Regolamento di Giustizia prevede che: "*Chiunque incorra nella violazione dei doveri e degli obblighi fondamentali di cui all'art. 1, se non più severamente punibile, è soggetto a sanzione inibitoria fino ad un anno*", pare potersi considerare adeguata, per la violazione compiuta dal tesserato, la sanzione della inibizione da ogni attività federale per la durata di mesi 5, senza la concessione di alcuna attenuante alla luce dei gravità dei fatti.

PQM


la Commissione Giustizia e Disciplina,

- ritenuta non sussistente la responsabilità degli incolpati in ordine all'incolpazione ex art. 9, comma 5, Regolamento di Giustizia, assolve VASSURA MASSIMILIANO e LUGLI ANDREA, sopra meglio generalizzati, li assolve per non aver commesso l'illecito sportivo contestato;
- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione ex art. 1, comma 2, dispone l'inibizione da ogni attività federale del tesserato VASSURA MASSIMILIANO, sopra meglio generalizzato, per un periodo di mesi 5 periodo dal quale andrà detratto quello già sofferto per effetto della sospensione cautelare.


Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti e lo pubblichi sul sito internet della Federazione.

Bologna, 12 settembre 2013

Il Presidente f.f. della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Roberto Filocamo  


I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri  


Dot.ssa Palmira Careri  
